

**PROTOCOLLO DI INTESA SULLA PROMOZIONE DELL'AGRICOLTURA SOCIALE COME
STRUMENTO ATTO A FAVORIRE ALLEANZA DI COMUNITA', SOSTENIBILITA' E
PARTECIPAZIONE NEI PROCESSI DI SVILUPPO LOCALE**

FRA

La Società della Salute di Pisa (Consorzio Pubblico costituito ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 267/2000) con sede a Pisa Via Saragat 24, Codice Fiscale 93069690506 legalmente rappresentata dalla Presidente Sandra Capuzzi,

E

La Società della Salute della Valdera (Consorzio Pubblico costituito ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 267/2000), con sede in Pontedera (PI), Via Fantozzi n. 14, Codice fiscale 90035880500, legalmente rappresentata dal Presidente Simone Millozzi,

E

La Società della Salute dell'Alta Val di Cecina (Consorzio Pubblico costituito ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 267/2000) con sede in Volterra Borgo S. Lazzerò 5 Codice Fiscale 90036660505 legalmente rappresentata dal Presidente Marco Buselli

E

L'Unione Valdera, con sede in Via Brigate Partigiane 4 Pontedera, C.F. 01897660500 legalmente rappresentata dal Presidente Lucia Ciampi

E

L'Azienda USL NordOvest con sede in Via Cocchi, 7 Pisa, Partita Iva 02198590503 legalmente rappresentata dal Direttore Generale Maria Teresa De Lauretis

E

Centro Interdipartimentale di Ricerche Agro - Ambientali "Enrico Avanzi" dell'Università di Pisa con sede in Via Vecchia di Marina n.6 San Piero a Grado (PI), C.F. 80003670504 P.I. 00286820501 legalmente rappresentata dal Direttore Marcello Mele

E

Il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell'Università di Pisa con sede legale in viale delle piagge, 2 Pisa C.F. 80003670504 P.I. 00286820501 legalmente rappresentato dal Direttore Prof. Domenico Cerri

E

L'Ufficio Esecuzioni Penali esterne (UEPE) con sede a Pisa Via D'Achiardi 40 C.F. 93001980502 legalmente rappresentata da Rossella Grazzi.

premesse che:

1. la legge nazionale n. 141 del 2015 promuove l'agricoltura sociale (AS), quale aspetto della multifunzionalità delle imprese agricole finalizzato allo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo, allo scopo di facilitare l'accesso adeguato e uniforme alle prestazioni essenziali da garantire alle persone, alle famiglie e alle comunità locali in tutto il territorio nazionale e in particolare nelle zone rurali o svantaggiate;
2. per AS si intendono (in base all'art. 2 della legge nazionale 141 del 2015) le attività esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, in forma singola o associata, e dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, dirette a realizzare:
 - a) inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di persone e lavoratori svantaggiati, nonché di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale;

- b) prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali;
 - c) prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative, finalizzati a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati;
 - d) progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio;
3. l'agricoltura sociale intende integrare il benessere della comunità e la partecipazione attiva attraverso la realizzazione di alleanze di comunità fra attori diversi; l'alleanza di comunità opera secondo principi e pratiche che definiscono il sistema dell'AS;
4. l'agricoltura sociale si affianca ad altre iniziative (quali ad esempio la terapia assistita con animali, l'ortoterapia) volte alla promozione della salute esercitate da soggetti diversi rispetto a quelli richiamati nell'art. 2 della legge nazionale 141 del 2015;
5. nel campo dell'AS, l'innovazione sociale si coniuga con tre aspetti distinti:
- a) la sussidiarietà, secondo cui la Pubblica Amministrazione riduce il suo intervento diretto e standardizzato, pur mantenendo le sue responsabilità, e agisce a supporto dell'azione dei privati nella comprensione e soluzione dei problemi territoriali;
 - b) la co-produzione, che riguarda la progettazione fra fruitori e diversi erogatori di soluzioni innovative atte a rispondere in modo più efficace e con risorse nuove - non specialistiche e meno costose - alla organizzazione di risposte coerenti con i bisogni delle comunità, con la creazione contemporanea di valore economico e sociale, di beni pubblici e privati;
 - c) lo sviluppo dell'economia civile, con la costruzione di nuove attitudini di impresa, basate sulla responsabilità e sulla capacità di includere i valori della socialità nelle attività economiche, nei processi produttivi e nella costruzione dei mercati, basati sulla reputazione, sulla fiducia e sulla creazione di nuove reti di consumo;
6. le azioni legate all'AS nelle tre zone hanno preso forma nel 2002 grazie all'idea iniziale di Mauro Gallevi (psichiatra del Servizio di Salute Mentale della ex ASL 5) e alla collaborazione dell'Associazione ORISS, attraverso il progetto di AS "Il Giardino dei Semplici", finalizzato al reinserimento sociale e lavorativo dei soggetti svantaggiati; a partire da quell'esperienza, alcune aziende agricole del territorio della Valdera hanno dato vita prima ad un'associazione e poi ad una cooperativa sociale, entrambe denominate "Valdera Insieme", divenute poi un punto di riferimento anche per altre aziende interessate ad entrare nel circuito di AS;
7. negli anni successivi, nelle tre zone facenti parte della ex ASL 5 di Pisa, si è consolidata un'esperienza di AS maturata "sul campo" e formalizzata attraverso la stipula di accordi istituzionali, la formalizzazione di pratiche, l'individuazione di linee guida di interazione tra servizi sociali e sanitari della ASL, del Ministero di Giustizia, le scuole;
8. gli strumenti di programmazione territoriale - sociali e sanitari - delle Società della Salute della Valdera, Pisana e Alta Val di Cecina e dell'Unione Valdera includono al proprio interno la linea di programma denominata "Agricoltura sociale", con destinazione di specifiche risorse;
9. per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, i soggetti sopra indicati promuovono accordi e intese con enti e istituzioni del territorio, che possono concorrere con le proprie politiche allo sviluppo di pratiche di AS;
10. negli ultimi anni una pluralità di soggetti di varia natura ha partecipato alla realizzazione delle attività di AS in Valdera, nella Zona Pisana e in Alta Val di Cecina, attraverso il collegamento con i Tavoli zonali di AS formalmente istituiti.

In considerazione quindi dell'esperienza maturata e ormai strutturata sui territori, si ritiene opportuno, con il presente Protocollo, procedere ad avviare una ulteriore fase nella quale provvedere a coordinare e integrare i tre sistemi territoriali di AS, indirizzandoli verso obiettivi comuni e condivisi.

Tutto ciò premesso e costituendo le premesse parte integrante e presupposto essenziale della presente convenzione, le parti

convengono quanto segue

Art. 1 Finalità generali

Il presente Protocollo persegue lo scopo di:

consolidare il sistema di valorizzazione e diffusione dell'AS sviluppatosi negli ultimi anni;

integrare, attraverso l'AS, le tematiche dello sviluppo rurale, del cibo civile, dell'inclusione sociale e della promozione della salute della comunità;

promuovere e diffondere il sistema strutturato di AS in collaborazione con altri soggetti, esperienze e territori;

sviluppare progettazioni e percorsi di innovazione atti a rafforzare e valorizzare le potenzialità del sistema di AS;

potenziare le azioni e la visibilità dell'alleanza di comunità fra soggetti pubblici e privati che condividono la necessità di promuovere il benessere della comunità, rafforzando e innovando attivamente la rete di protezione sociale del territorio.

Art. 2 Finalità specifiche

Nell'ambito dell'AS, costituiscono finalità specifiche da perseguire attraverso gli strumenti operativi formalizzati con il presente protocollo:

1. l'inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati, definiti ai sensi dell'articolo 2, numeri 3) e 4), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, di persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale;

2. lo sviluppo e l'implementazione di prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali;

3. l'erogazione di prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative, finalizzati a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati;

4. l'incremento del numero di aziende partecipanti al sistema di AS;

5. il sostegno alla distribuzione e più ampia diffusione dei prodotti di AS, anche attraverso il supporto a forme di relazione diretta tra produttori sociali e consumatori responsabili;

6. l'elaborazione di progetti finalizzati all'educazione ambientale ed alimentare, alla salvaguardia della biodiversità, nonché alla conoscenza del territorio;

7. il supporto sinergico ad altri interventi socio-sanitari in ambito rurale (quali ad esempio la terapia assistita con animali, l'ortoterapia, l'alternanza scuola lavoro, etc.), in vista di un sistema integrato di intervento;

8. l'acquisizione di finanziamenti da enti terzi per il sostegno del sistema di AS, anche attraverso specifiche elaborazioni progettuali.

Art. 3 Organismi

Al fine di soddisfare le finalità di cui all'art.1 e 2 e promuovere l'AS come strumento di alleanza di comunità, con la firma del Protocollo vengono costituiti e riconosciuti:

- i tavoli zionali multidisciplinari inter-istituzionali per l'Agricoltura Sociale
- il coordinamento interzonale di Agricoltura Sociale

Possono partecipare ai tavoli coloro che richiedono di aderire all'alleanza di comunità, secondo le procedure definite dal Coordinamento interzonale, e che sottoscrivono il presente protocollo, assumendosi gli impegni connessi.

I coordinatori dei vari Tavoli, il referente zonale per l'AS, i direttori delle SDS (o loro delegati) e il coordinatore dell'Azienda ASL Nord Ovest per l'AS vanno a costituire il Coordinamento interzonale. Il coordinamento interzonale, nel rispetto dell'autonomia dei singoli tavoli, facilita il confronto, le azioni, le progettazioni condivise e l'elaborazione di procedure e modelli di lavoro omogenei fra le tre zone interessate.

Art. 4 Funzionamento dei tavoli zionali

I tavoli assicurano un'opportunità strutturata di confronto tra i membri dell'alleanza di comunità, facilitando l'integrazione e l'elaborazione di nuova progettualità tra gli stessi membri. I tavoli, al momento del loro insediamento, definiscono le proprie regole di funzionamento.

I partecipanti ai Tavoli si impegnano a confrontarsi su piani, progetti, interventi ed attività che possono contribuire alla realizzazione delle finalità indicate agli articoli 1 e 2, sviluppando ogni possibile sinergia tra di loro e con altri enti in grado di contribuire allo sviluppo del sistema di AS.

Costituiscono materie di lavoro dei Tavoli, a titolo non esaustivo:

- individuazione delle priorità di azione e programmazione delle attività del tavolo;
- rafforzamento dell'alleanza, sviluppo del sistema e promozione di progettualità di AS;
- individuazione di strategie e proposte per lo sviluppo rurale, la promozione della salute, la valorizzazione dei prodotti e della filiera del cibo civile e dei prodotti/servizi di AS;
- sviluppo di progetti, azioni ed interventi strumentali o funzionali alle attività precedenti.

I Tavoli, ai fini dello sviluppo della loro attività in direzione delle finalità fissate agli articoli 1 e 2, prendono a riferimento i valori espressi nella carta dei valori dell'Agricoltura sociale in cui sono espressi i principi del sistema di AS e utilizzano le procedure e i modelli di lavoro elaborati dal Coordinamento interzonale di Agricoltura sociale di cui all'art. 3.

All'atto della sottoscrizione, sono individuati come coordinatori:

per il tavolo della zona Pisana - in via di definizione;

per il tavolo della zona Valdera - Rossella Iorio;

per il tavolo della zona Alta Val di Cecina - Giorgia Tacconi.

I coordinatori potranno essere avvicendati, nel corso della validità del presente protocollo, in base alle autonome decisioni degli enti di appartenenza. In tal caso, dovrà esserne data comunicazione agli altri enti firmatari, senza necessità di variazione del presente atto.

Art. 5 Impegni degli enti aderenti

I firmatari del presente Protocollo si impegnano a:

perseguire le finalità di cui agli articoli 1 e 2;

partecipare in maniera attiva alle azioni e agli strumenti di coordinamento indicati nel protocollo medesimo;

rendere disponibili le proprie competenze ed esperienze in materia.

Il Protocollo diviene efficace, per la singola parte contraente, al momento della sottoscrizione e della contestuale indicazione delle generalità e recapiti del componente deputato a rappresentare l'organizzazione firmataria, da comunicare in forma scritta al coordinatore/trice del Tavolo tramite e-mail.

Art. 6 Durata e facoltà di recesso

Il presente Protocollo ha validità di anni cinque a decorrere dalla data di sottoscrizione, fatta salva la facoltà, per ciascuna delle parti, di recedere in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al coordinatore/trice del Tavolo tramite PEC.

Nessuna delle parti potrà pretendere alcunché dalle altre in conseguenza dell'esercizio della suddetta facoltà di recesso.

Art. 7 Proprietà intellettuale

Eventuali diritti o marchi derivanti dall'attività svolta dai Tavoli sono di proprietà comune. Il Tavolo ne decide l'utilizzazione, la diffusione o la cessione a terzi.

Le parti si impegnano espressamente a mantenere l'obbligo di riservatezza per tutte le informazioni di carattere tecnico o personale, verbali o scritte, reciprocamente trasmesse in base all'attivazione dei progetti di collaborazione previsti dal presente Protocollo e ad usarle solo per gli scopi da questo stabiliti.

Art. 8 Non esclusività

La collaborazione costituente oggetto del presente Protocollo non avrà carattere di esclusività per alcuna delle parti.

Art. 9 Legge applicabile e Foro competente

Ogni attività prevista dal presente Protocollo si svolgerà comunque nel rispetto delle leggi, degli statuti e dei regolamenti delle SDS, dell'Unione Valdera, della ASL NordOvest.

Le parti si impegnano a risolvere in via amichevole qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito al presente Protocollo. Nel caso in cui ciò sia impossibile, sarà competente in via esclusiva il Foro di Pisa.

Art. 10 Registrazione

Il presente Protocollo sarà registrato a taxa fissa e in caso d'uso ai sensi degli art. 5 e 39 del DPR 131 del 26/4/1986, a carico della parte che chiederà la registrazione.

Visto, letto e sottoscritto digitalmente